

IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE A.T.A. RINUNCE-SANZIONI

A partire dal 16 agosto il **personale amministrativo, tecnico e ausiliario**, utilmente collocato nelle graduatorie provinciali permanenti c.d. 24 mesi, può presentare un'unica istanza per l'assegnazione della sede ai fini di una eventuale immissione in ruolo per l'a.s. 2022/23.

La procedura avviene esclusivamente in modalità online.

Breve guida per la compilazione della domanda
https://uilscuola.it/personale-ata-la-guida-per-la-presentazione-delle-domande/

- **Se non presenta domanda:** verrà trattato come assente con conseguente assegnazione d'ufficio della sede.
- **Volontà di rinuncia:** è stata espressamente prevista per i candidati la possibilità di comunicare a sistema la volontà di rinunciare alla nomina. Ove il candidato esprima la propria volontà di rinunciare all'immissione in ruolo, egli perderà definitivamente il diritto alla nomina.

Rinuncia – sanzione

La rinuncia all'immissione in ruolo dalle graduatorie permanenti ATA è regolata dal D.lgs. 297/94, art. 559:

“La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.”

Per cui:

- la rinuncia esplicita formalizzata in piattaforma
- oppure**
- la mancata presa di servizio dopo la compilazione della domanda con eventuale assegnazione della sede
- oppure**
- la mancata presa di servizio dopo l'assegnazione della sede d'ufficio

comporta la decadenza dalla graduatoria di assunzione, ossia dalla graduatoria provinciale permanente, cosiddetta graduatoria 24 mesi ATA, del profilo di interesse.

Nessun pregiudizio per la **graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia, se inseriti per profili differenti della prima.**